



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **30/11/2015 ore 17:30** Atto n. **33**

Consiglieri assegnati 24 - Consiglieri in carica 24 - Presidente 1 PRESENTI N. 16

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1) PASTACCI ALESSANDRO	X	-	13) MERLO GIULIA	-	X
			14) MONTAGNINI MASSIMILIANO	X	-
2) PISTONI SIMONE	X	-	15) MORSELLI BENIAMINO	X	-
3) BARAI GIAMPIETRO	-	X	16) NEGRINI FRANCESCO	X	-
4) BEDUSCHI ALESSANDRO	-	X	17) PASETTI CEDRIK	X	-
5) BIANCHERA ELISA	-	X	18) PELLIZZER MAURIZIO	X	-
6) BIGNOTTI GERMANO	-	X	19) PIPPA DAVIDE	X	-
7) CAVAGLIERI LUIGI	X	-	20) REFOLO PAOLO	X	-
8) CHIODARELLI ADRIANA	X	-	21) ROVEDA CANDIDO	X	-
9) GAZZOLI ELGA	-	X	22) SOFFIATI GIANNI	X	-
10) MANCINI PAOLA	-	X	23) STEFANONI GABRIELE	-	X
11) MARCHI ELISA	-	X	24) TIANA FRANCESCHINO	X	-
12) MENEGHELLI STEFANO	X	-	25) ZUCCA TIZIANA	X	-

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1) CASTELLI MAURIZIO	X	-	4) ZALTIERI FRANCESCA	-	X
2) DALL'AGLIO MASSIMO	X	-			
3) MAGRI ELENA	X	-			

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
Indizio Rosario

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (art. 1 comma 612 legge 190/2014)

Il Presidente del Consiglio PISTONI dà la parola al Presidente ALESSANDRO PASTACCI, che illustra la seguente proposta di deliberazione:

DECISIONE

La Provincia di Mantova approva il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dall'apposita relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 1 comma 6 della Legge 190/2014.

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) all'art. 1, commi da 611 a 614 - con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato - ha imposto agli enti locali l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015.

La predetta disposizione indica nel 31 marzo 2015 il termine entro il quale il Presidente della Provincia e gli altri organi di vertice dell'amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, devono definire e approvare un Piano di razionalizzazione delle proprie società e partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica riportante le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano di razionalizzazione deve essere predisposto tenendo conto anche dei seguenti criteri generali:

- * Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazione o cessione;
- * Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- * Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- * Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- * contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il documento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

A chiusura del processo di razionalizzazione è previsto l'invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte del Presidente della Provincia e degli altri organi di vertice dell'amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti, da pubblicare nel sito internet dell'ente.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

La legge 190/2014 fa espressamente salve le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 244/2007 e nell'articolo 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147.

Nello specifico l'art. 3, comma 27 della legge finanziaria 2008 vieta all'ente di costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' sempre ammessa la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale (ovvero servizi pubblici locali).

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dal Consiglio provinciale con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al predetto comma 27 da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre si prevede l'obbligo di cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, entro 3 anni. L'art. 1, comma 569, della legge di stabilità 2014 n. 147/2013 ha poi prorogato tale termine al 31.12.2014, decorso il quale la partecipazione non alienata cessa con le modalità di cui all'art.7 comma 8bis del DL 78/2015 convertito in Legge 125/2015.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Presidente della Provincia e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

L'organo competente ad approvare tali documenti, su proposta del Presidente, è il consiglio provinciale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Il comma 568-bis della Legge 147/2013 prevede che le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene con procedura di evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La Provincia adotta i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Si ricorda che la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni all'articolo 1 prevede che:

in base al comma 85 le province sono definite come enti di area vasta

in base al comma 87 le funzioni fondamentali delle Province di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione nazionale e regionale di settore;

in base al comma 89 le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali, continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

in base al comma 96 lett. b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali e l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie inerenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

L'art. 2 comma 1 della Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento delle specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56"(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni) dispone che "*Restano confermate in capo alle Province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della Legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione*".

La Provincia ha già avviato da tempo un processo di razionalizzazione delle proprie società partecipate.

In applicazione dell'art. 3 commi 27-29 della Legge 244/2007, con le delibere del Consiglio Provinciale già adottate e agli atti, la Provincia ha approvato la ricognizione delle società partecipate e la valutazione dei presupposti di mantenimento o dismissione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

STATUTO DELL'Ente

Dlgs 267/2000

Legge n. 190/2014

Legge n. 147/2013

Legge n. 244/2006

Decreto Legge n. 78/2015 conv. in Legge n. 125/2015

Sentita la 3^a Commissione Consiliare competente per Affari Generali, Istituzionali, Personale, Bilancio e Sistemi Informativi nella seduta del 25 novembre 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

DELIBERA

- 1) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* corredato dalla relazione tecnica ai sensi dell'art.1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n. 190, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni e quanto espresso in narrativa che si richiama nel dispositivo "per relationem";
- 2) Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella "Sezione amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 22 commi 1 lett b) e art. 22 commi 2 e 3 del Dlgs. N. 33 del 14.03.2013 del *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* allegato alla presente delibera;
- 3) Di riservarsi di integrare e/o modificare le decisioni di cui al presente piano in relazione all'evolversi della situazione istituzionale, normativa e finanziaria nella quale la Provincia è chiamata a gestire le proprie funzioni fondamentali e ad assicurare provvisoriamente la continuità di quelle non fondamentali;
- 4) Di trasmettere alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo Lombardia la presente deliberazione.

Dichiarata aperta la discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare, il Presidente del Consiglio PISTONI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l'esito:

approvata dai 16 Consiglieri presenti, con 11 voti favorevoli (Pastacci, Pistoni, Cavaglieri, Montagnini, Morselli, Negrini, Roveda, Soffiati, Zucca, Tiana, Chiodarelli), 5 astenuti (Pellizzer, Pasetti, Meneghelli, Pippa, Refolo).

Indi il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l'esito:

approvata dai 16 Consiglieri presenti, con 11 voti favorevoli (Pastacci, Pistoni, Cavaglieri, Montagnini, Morselli, Negrini, Roveda, Soffiati, Zucca, Tiana, Chiodarelli), 5 astenuti (Pellizzer, Pasetti, Meneghelli, Pippa, Refolo).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pistoni Simone

Indizio Rosario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni